

*Rischio di sottrazione? Sì, ai provvedimenti cautelari  
inaudita altera parte*

Trib. Milano, sez. X civ., decreto 24 aprile 2015 (Pres. est. G. Servetti)

**DIVIETO DI ESPATRIO – IN VIA CAUTELARE E URGENTE –  
AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE**

*In via d'urgenza e senza previa costituzione del contraddittorio, il Tribunale può assumere provvedimenti aventi latu sensu carattere cautelare, a garanzia del primario interesse del minore e volti ad escludere il rischio che possa il medesimo essere esposto a esperienze incongrue e comunque destabilizzanti; in particolare, in presenza di allegazioni tali da far ritenere ricorrente il rischio di sottrazione del minore, il Tribunale, in via provvisoria, può ordinare la consegna ad Ente terzo dei titoli validi per l'espatrio; il divieto d'espatrio; la limitazione del diritto di visita, nel senso che avvenga solo in territorio specifico, in ambito circoscritto.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

**D e c r e t o**

Vista l'istanza in data 20 aprile u.s. depositata da X ed esaminata l'allegata documentazione,  
premesso che l'istante segnala il recente arresto di Y, convivente *more uxorio* della ricorrente Z, nel corso di indagini per gravi fatti di reato, arresto del resto eseguito presso l'abitazione di pertinenza della coppia e residenza anche dei loro figli minori,  
premesso che la posizione del predetto Y nell'ambito del procedimento penale viene riferita come di primario rilievo, anche alla luce di quanto riportato dalla stampa nazionale,  
premesso che X segnala ulteriormente come le indagini abbiano posto in luce il progetto dell'indagato di "trasferirsi" in Tunisia unitamente al proprio nucleo familiare, al cui interno sarebbe stato anche compreso il minore CC già affidato al Comune di ... e collocato presso il padre,  
ritenuto che le richieste in via d'urgenza avanzate da quest'ultimo possono essere positivamente apprezzate anche in difetto di previa costituzione del contraddittorio, attesa la notorietà dei fatti descritti e tenuto conto che la prossima udienza collegiale risulta già fissata per il 27 maggio p.v., sì da essere ormai imminente,  
ritenuto che i provvedimenti invocati presentano un condivisibile carattere cautelare a garanzia del primario interesse del minore e sono volti ad escludere il rischio che possa il medesimo essere esposto a esperienze incongrue e comunque destabilizzanti,

**P. Q. M.**

In via provvisoria e urgente, così provvede:

1) ORDINA alla madre Y di consegnare immediatamente all'Ente affidatario, in persona di soggetto all'uopo delegato, il passaporto del

minore CC, unitamente ad altro documento valido per l'espatrio eventualmente in suo possesso;

2) DISPONE il divieto di espatrio del minore predetto, con obbligo a carico dell'Ente affidatario di dare comunicazione del presente provvedimento alle autorità competenti, senza indugio alcuno;

3) In parziale modifica del regime vigente, dispone che la madre Y possa incontrare il figlio minore esclusivamente nel territorio di residenza di quest'ultimo e previo avviso all'ente affidatario nonché al padre collocatario, secondo tempi e modalità che dovranno essere individuati dai Servizi incaricati e con l'accordo del genitore collocatario, sospendendo la previsione di week end alternati presso la madre in ..;

4) Conferma nel resto, per quanto di ragione;

5) Decreto immediatamente esecutivo.

Rinvia alla prefissata udienza del ..... maggio 2015, ore .., rammentando all'Ente affidatario che la richiesta Relazione dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 15 maggio p.v.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 aprile 2015.

*Si comunichi alle parti, all'Ente affidatario e alla competente autorità di P.S.*